

Direzione centrale risorse rurali agroalimentari e forestali
Servizio investimenti aziendali
Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo
(legge regionale 20 novembre 1982, n. 80)

Linee guida per l'applicazione del Regolamento recante condizioni, criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per l'anticipazione alle imprese del valore commerciale dei prodotti agricoli, in attuazione dell'articolo 2, commi da 17 a 24, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Premesse

La legge regionale 11/2011, articolo 2, commi da 17 a 24, ha autorizzato l'Amministrazione regionale a concedere, con le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 80/1982, finanziamenti agevolati a breve e medio termine della durata massima di tre anni alle imprese che stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale.

La spesa finanziabile è l'anticipazione finanziaria del valore commerciale stimato dei prodotti agricoli, sino ad un importo massimo del 70 per cento di tale valore e commisurata al loro periodo di stagionatura o invecchiamento o al periodo previsto per la loro vendita.

La definizione dei criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti è demandata ad un regolamento regionale.

Il regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Regione n.113 del 24 maggio 2012, di seguito regolamento.

Finalità

Le presenti linee guida sono state elaborate per indirizzare le banche convenzionate ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 nell'applicazione del regolamento.

In particolare, le linee guida hanno il fine di definire alcune metodologie oggettive per l'individuazione dei prodotti agricoli oggetto dei finanziamenti agevolati e per la corretta determinazione della durata dei finanziamenti per limitare la possibilità che, su questi specifici aspetti, si possa determinare una situazione incoerente in base alla quale le valutazioni possano essere non solo non uniformi, ma addirittura molto diverse in ragione della banca che interviene.

Analogamente, le linee guida sono necessarie per fornire utili indicazioni in merito ai possibili criteri e parametri da impiegare per la valutazione del valore di stima dei prodotti pur nella consapevolezza che la natura di tale valore rende impossibile una determinazione esaustiva sia degli stessi parametri che delle metodologie idonee a definirli, dovendo quindi assumersi come fisiologiche le possibili differenze (anche rilevanti) di valori di stima riferiti a prodotti analoghi o persino uguali.

L'individuazione dei prodotti agricoli

L'articolo 2, comma 18 della legge 11/2011, individua come beneficiarie dei finanziamenti le "imprese che stagionano o invecchiano in regione prodotti agricoli di unità produttive del territorio regionale".

L'articolo 4, comma 1, del regolamento stabilisce altresì che "sono ammissibili a finanziamento le anticipazioni finanziarie del valore commerciale stimato di prodotti agricoli, prodotti o prodotti e trasformati in regione e i quali è necessario un periodo di invecchiamento o stagionatura per la vendita".

L'articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento definisce come prodotti agricoli i "prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Lo stesso articolo 2, comma 1, lettera b) del regolamento definisce il trattamento di stagionatura o invecchiamento "il processo di accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli, comprensivo della loro maturazione".

La combinazione di tali disposizioni porta ad identificare, in termini indicativi, i seguenti prodotti agricoli quali prodotti finanziabili:

- a) prodotti appartenenti alla categoria di cui al Capitolo 2 dell'allegato I al Trattato (carni commestibili) quali carni trasformate in prosciutti, insaccati e salumi in genere;
- b) prodotti appartenenti alla categoria di cui al Capitolo 4 dell'allegato I al Trattato (latte e derivati del latte) quali i formaggi;
- c) prodotti appartenenti alla categoria di cui al Capitolo 22 dell'allegato I al Trattato quali il vino, il sidro di mele, di pere od altre bevande fermentate, l'aceto commestibile.

Limitatamente al caso di prodotti agricoli conferiti ad imprese cooperative agricole, l'articolo 2, lettera b) del regolamento prevede che il processo di accrescimento del valore aggiunto dei prodotti si realizzi "anche attraverso la selezione, il condizionamento, la calibratura, lo stoccaggio, la preparazione ed il confezionamento per la vendita dei prodotti". Conseguentemente, in questo caso, i prodotti agricoli oggetto dei finanziamenti potranno essere tutti i prodotti elencati nell'allegato I al Trattato.

La valutazione del valore di stima dei prodotti

L'articolo 2, comma 19, della legge regionale 11/2011 limita la spesa finanziabile per l'anticipazione del valore commerciale stimato dei prodotti agricoli ad un "importo massimo del 70 per cento di tale valore".

Su questo aspetto il criterio più rilevante da chiarire è che il concetto di valore commerciale stimato è riferibile al prodotto per il quale è concluso il periodo di stagionatura ed invecchiamento e che quindi è pronto per la vendita.

Ne consegue che, come già evidenziato nelle premesse, risulta pressoché impossibile una determinazione esaustiva dei parametri e delle metodologie idonei ad essere utilizzati per la valutazione del valore stimato dei prodotti, tenuto conto infatti delle diverse possibili variabili utilmente e legittimamente considerabili per questa valutazione.

Coerentemente a questa considerazione, per la determinazione dell'entità dei finanziamenti il regolamento ha attribuito ad altri fattori, rispetto al valore stimato dei prodotti, un'incidenza maggiore:

- stabilendo che l'erogazione dei finanziamenti sia parametrata in termini percentuali al valore commerciale stimato dei prodotti;
- prevedendo una percentuale massima del valore commerciale stimato concedibile a finanziamento (70%), mantenendo immutata la facoltà di procedere all'erogazione di una qualsiasi percentuale inferiore;
- rendendo conseguentemente possibili valutazioni del valore commerciale stimato dei prodotti diverse e maggiormente prudenziali (ad esempio riferite al valore del prodotto nel periodo iniziale od intermedio del processo di stagionatura);
- stabilendo che l'importo massimo dei finanziamenti sia parametrato al fatturato annuo delle imprese riferito ai prodotti agricoli.

In termini indicativi, per quanto attiene ai possibili criteri da utilizzare per la valutazione del valore stimato dei prodotti, si ritiene che il dato rappresentato dallo "storico aziendale", desumibile in sostanza dal fatturato, e l'eventuale listino dell'impresa (riferiti all'esercizio o come media di più anni) possano parimenti, nella maggior parte dei casi, essere validi ed esaustivi parametri di "riferimento".

Considerata la teorica molteplicità già evidenziata delle possibili casistiche, non si può tuttavia escludere il ricorso all'applicazione di altri criteri ed indicatori quali ad esempio quelli rappresentati, per alcuni prodotti, dai valori di cui all'indice ISMEA dei prezzi dei prodotti agricoli o gli indici delle borse merci delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Altrettanto possibile, soprattutto nel caso di una rilevante specificità del prodotto oggetto del finanziamento, alla quale si accompagni una conoscenza approfondita dell'impresa da parte della banca finanziatrice, che la valutazione avvenga sulla base delle informazioni già in possesso della banca e ordinariamente alla base dei meccanismi che essa adotta per la valutazione di merito creditizio dell'impresa.

La predisposizione della relazione istruttoria che evidenzia in particolare, così come previsto dall'articolo 15 del regolamento, le caratteristiche dei prodotti ed il loro valore commerciale stimato può essere affidata dalle banche convenzionate ad agronomi professionisti.

L'individuazione della durata del periodo di stagionatura o invecchiamento dei prodotti

L'articolo 2, comma 19, della legge regionale 11/2011 e l'articolo 7, comma 2, del regolamento commisurano l'anticipazione del valore commerciale stimato dei prodotti agricoli "al loro periodo di stagionatura o invecchiamento o al periodo previsto per la loro vendita".

L'articolo 7, commi 2 e 3, del regolamento fissano rispettivamente in tre anni comprensivi del periodo di preammortamento e in una semestralità oltre al periodo di preammortamento, la durata massima e minima dei finanziamenti.

L'articolo 9, comma 4, del regolamento stabilisce che "i prodotti sono disponibili ai beneficiari ai soli fini della loro lavorazione ed eventuali operazioni di smobilizzo dei prodotti possano avvenire...esclusivamente negli ultimi dodici mesi di ammortamento dei finanziamenti che hanno durata superiore ai diciotto mesi e successivamente al periodo di preammortamento dei finanziamenti con durata inferiore ai diciotto mesi.

La combinazione di tali disposizioni relative al meccanismo di erogazione dei finanziamenti accentra la rilevanza sulla previsione della tempistica di vendita dei prodotti da parte dei beneficiari dando per scontato, ai fini delle finalità dell'intervento agevolato, che la vendita avvenga in un periodo successivo alla conclusione del processo di stagionatura od invecchiamento dei prodotti medesimi.

Relativamente a diverse casistiche la stagionatura dei prodotti potrebbe essere chiaramente definita e conosciuta o addirittura vincolata dall'adesione a marchi e disciplinari di produzione. Nei casi in cui la banca lo ritenesse opportuno potrebbe comunque acquisire dall'impresa una dichiarazione in merito al periodo previsto di stagionatura e per la vendita dei prodotti, fermo restando, in ogni caso, che lo smobilizzo dei prodotti antecedentemente alle tempistiche previste dal regolamento comporterà per l'impresa beneficiaria la decadenza dal finanziamento agevolato.